

## III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

## DECISIONE 2007/845/GAI DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

**concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del  
reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica d'Austria e della Repubblica di Finlandia,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico che costituisce un incentivo a commettere ulteriori reati per conseguire sempre maggiori profitti. Di conseguenza i servizi incaricati dell'applicazione della legge dovrebbero avere le conoscenze necessarie per compiere indagini e analisi sulle tracce finanziarie delle attività criminali. Per combattere efficacemente la criminalità organizzata, le informazioni che possono condurre al reperimento e al sequestro dei proventi di reato e altri beni appartenenti ai criminali devono essere scambiate rapidamente tra gli Stati membri dell'Unione europea.

(2) Il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio <sup>(2)</sup>, e la decisione quadro 2005/212/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa alla confi-

sca di beni, strumenti e proventi di reato <sup>(3)</sup> che tratta alcuni aspetti della cooperazione giudiziaria in materia penale nel settore del blocco o sequestro e della confisca di proventi, strumenti e altri beni connessi con reati.

(3) È necessaria una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri incaricate del reperimento di proventi illeciti e altri beni passibili di confisca e è opportuno prevedere disposizioni che permettano una comunicazione diretta tra tali autorità.

(4) A tal fine gli Stati membri dovrebbero disporre di uffici nazionali per il recupero dei beni che siano competenti in questi settori e dovrebbero assicurare che tali uffici possano scambiarsi informazioni rapidamente.

(5) La rete interagenzie Camden per il recupero dei beni (CARIN), istituita all'Aia il 22-23 settembre 2004 da Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito, rappresenta già una rete globale di operatori e esperti con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza reciproca dei metodi e delle tecniche utilizzati nel settore dell'identificazione, del congelamento, del sequestro e della confisca transfrontalieri dei proventi di reato e altri beni connessi. La presente decisione dovrebbe completare la CARIN fornendo la base giuridica per lo scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni di tutti gli Stati membri.

(6) Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni», la Commissione ha altresì raccomandato di rafforzare gli strumenti per affrontare gli aspetti finanziari della criminalità organizzata, promuovendo tra l'altro la creazione di unità di informazione sui proventi del crimine negli Stati membri.

<sup>(1)</sup> Parere del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

- (7) La cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e tra detti uffici e altre autorità incaricate di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato si svolge in base alle procedure e ai termini previsti dalla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge <sup>(1)</sup>, compresi i motivi di rifiuto ivi contenuti.
- (8) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le modalità di cooperazione definite dalla decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, <sup>(2)</sup> nonché le vigenti modalità di cooperazione tra forze di polizia,

DECIDE:

#### Articolo 1

##### Uffici per il recupero dei beni

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un ufficio nazionale per il recupero dei beni incaricato di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro, ovvero confisca, emanato dall'autorità giudiziaria competente nel corso di un procedimento penale o, per quanto possibile nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato, di un procedimento civile.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro può, in conformità del proprio diritto nazionale, istituire o designare due uffici per il recupero dei beni. Qualora uno Stato membro disponga di più di due autorità incaricate di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato, esso designa come punti di contatto al massimo due dei suoi uffici per il recupero dei beni.
3. Gli Stati membri indicano le autorità che costituiscono un ufficio nazionale per il recupero dei beni ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri notificano tale informazione e qualsiasi modifica successiva al segretariato generale del Consiglio per iscritto. Ciò non osta a che altre autorità, incaricate di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato, scambino informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4 con un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro.

#### Articolo 2

##### Cooperazione tra uffici per il recupero dei beni

1. Gli Stati membri assicurano che i loro uffici per il recupero dei beni cooperino l'un l'altro ai fini di cui all'articolo 1,

<sup>(1)</sup> GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4.

paragrafo 1, scambiandosi informazioni e migliori pratiche, sia su richiesta che spontaneamente.

2. Gli Stati membri assicurano che questa cooperazione non sia ostacolata dallo statuto degli uffici per il recupero dei beni secondo la normativa nazionale, sia che tali Uffici facciano parte di un'autorità amministrativa, di un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o di un'autorità giudiziaria.

#### Articolo 3

##### Scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni su richiesta

1. Un ufficio per il recupero dei beni di uno Stato membro o un'altra autorità in uno Stato membro incaricata di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato può presentare una richiesta di informazioni presso un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. A tale scopo l'ufficio o l'unità si avvale della decisione quadro 2006/960/GAI e delle norme adottate in applicazione della stessa.

2. Nel completare il formulario previsto dalla decisione quadro 2006/960/GAI l'ufficio per il recupero dei beni richiedente specifica l'oggetto e i motivi della richiesta nonché la natura del procedimento. Esso fornisce indicazioni quanto più esatte possibile sui beni oggetto dei provvedimenti o ricercati (conti bancari, beni immobili, automobili, panfili e altri beni di valore) e/o sulle persone fisiche o giuridiche che si presume siano implicate (ad esempio nomi, indirizzi, data e luogo di nascita, data di iscrizione nel registro, azionisti, sedi).

#### Articolo 4

##### Scambio spontaneo di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni

1. Gli uffici per il recupero dei beni o altre autorità incaricate di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato possono, entro i limiti imposti dal diritto nazionale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta, scambiare informazioni che ritengono necessarie per l'esecuzione dei compiti di un altro ufficio per il recupero dei beni in conformità delle finalità enunciate all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Allo scambio di informazioni di cui al presente articolo si applica, per analogia, l'articolo 3.

#### Articolo 5

##### Protezione dei dati

1. Ciascuno Stato membro assicura che le norme in materia di protezione dei dati siano applicate anche nell'ambito della procedura sullo scambio di informazioni di cui alla presente decisione.

2. L'uso delle informazioni scambiate direttamente o bilateralmente ai sensi della presente decisione è soggetto alle disposizioni in materia di protezione dei dati dello Stato membro ricevente allorché alle informazioni si applicano le stesse norme in materia di protezione dei dati che sarebbero applicate se fossero state raccolte in detto Stato membro. I dati personali trattati nell'ambito dell'applicazione della presente decisione sono protetti conformemente alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e, per gli Stati membri che lo hanno ratificato, al protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 a tale convenzione, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri. Nel trattare i dati personali ottenuti ai sensi della presente decisione, le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbero altresì tener conto dei principi della raccomandazione n. R(87) 15 del Consiglio d'Europa che disciplina l'uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia.

#### Articolo 6

##### **Scambio delle migliori pratiche**

Gli Stati membri assicurano che gli uffici per il recupero dei beni procedano allo scambio delle migliori pratiche sui modi per migliorare l'efficacia degli sforzi degli Stati membri diretti a identificare e reperire proventi di reato e altri beni connessi con reati che possano essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro o confisca da parte dell'autorità giudiziaria competente.

#### Articolo 7

##### **Relazione con le modalità di cooperazione esistenti**

La presente decisione lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dagli strumenti dell'Unione europea sull'assistenza giudiziaria reciproca o sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, dagli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di assistenza giudiziaria

reciproca e della decisione 2000/642/GAI e della decisione quadro 2006/960/GAI.

#### Articolo 8

##### **Osservanza**

1. Gli Stati membri assicurano che saranno in grado di cooperare pienamente, in conformità delle disposizioni della presente decisione, entro il 18 dicembre 2008. Nel contempo gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di legislazione nazionale che consente loro di osservare gli obblighi derivanti dalla presente decisione.

2. Se gli Stati membri non hanno ancora attuato la decisione quadro 2006/960/GAI, i riferimenti a tale decisione quadro nella presente decisione si intendono fatti agli strumenti applicabili in materia di cooperazione di polizia tra gli Stati membri.

3. Il Consiglio valuta l'osservanza della presente decisione da parte degli Stati membri entro il 18 dicembre 2010, in base a una relazione presentata dalla Commissione,

#### Articolo 9

##### **Applicazione**

La presente decisione prende effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA